

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 592-A)

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE DONATI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1964  
(V. Stampato n. 1115)*

**d'iniziativa dei deputati ERMINI, CODIGNOLA e NICOLAZZI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 maggio 1964*

---

**Comunicata alla Presidenza il 9 giugno 1964**

---

**Proroga del termine stabilito dal terzo comma dell'articolo 54  
della legge 24 luglio 1962, n. 1073**

---

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, al secondo comma stabiliva che il Ministro della pubblica istruzione presentasse entro il 31 dicembre 1963 « una relazione sullo stato della Pubblica istruzione in Italia », sulla base dei lavori della Commissione d'indagine sulla scuola, i quali dovevano concludersi il 31 marzo 1963, e delle relative osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del CNEL.

Due successive leggi prorogarono i termini per la chiusura dei lavori della Commissione d'indagine e per la prevista relazione del Ministro rispettivamente al 15 luglio 1963 e al 31 marzo 1964.

Il Parlamento è a conoscenza della relazione del Ministro, presentata nei termini nonostante l'inevitabile ritardo, per la vastità ed importanza della materia, nella formulazione delle osservazioni del Consiglio superiore e del CNEL.

Non sono però queste le ragioni del ritardo nella presentazione delle indicazioni delle linee direttive di un piano pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965, prescritto dal terzo comma dell'articolo 54 della citata legge. Due fatti determinanti sono avvenuti dall'entrata in vigore della legge ad oggi: l'impegno del Governo per una programmazione generale e l'adeguamento dell'anno finanziario e quindi del bilancio dello Stato all'anno solare.

Già la Commissione d'indagine sulla scuola avvertì l'esigenza di coordinare il piano della scuola alla programmazione generale: nell'impossibilità di operare tale coordinamento, essendo allora appena iniziati gli studi per le linee fondamentali della programmazione economica, la Commissione d'indagine operò previsioni di larga massima partendo dalla situazione di fatto e considerando il 1975 come il termine per il raggiungimento dell'*optimum* nella soddisfazione delle esigenze della scuola, pur rendendosi conto che la realizzazione delle previsioni era subordinata alle effettive possibilità del Paese che dovevano essere valutate in sede di programmazione generale.

Essendo prevista per il 30 giugno del corrente anno la presentazione del Piano quinquennale 1965-69 per la programmazione generale, è evidente la necessità di inquadrare in essa la programmazione scolastica. Ciò non significa negazione o limitazione del riconoscimento della priorità alle spese per l'istruzione, ma volontà di programmare su basi concrete lo sviluppo quantitativo e il progresso qualitativo delle istituzioni scolastiche. Di qui la proposta di rinvio al 30 giugno della presentazione al Parlamento da parte del Ministro della pubblica istruzione delle linee direttive di un piano di sviluppo pluriennale della scuola.

È doveroso notare che mentre la legge n. 1073 prevedeva la decorrenza del piano decennale al 1° luglio 1965, la variazione avvenuta per l'inizio dell'anno finanziario sposterà i termini di applicazione del Piano al 1° gennaio 1965 con un anticipo di 6 mesi. Ma il ritardo proposto nella presentazione delle linee direttive del piano di sviluppo decennale non porterà alcun danno, perchè le previsioni di spesa per l'anno finanziario 1965 potranno essere fatte secondo le esigenze previste dal piano decennale.

Logicamente la posticipazione della data di presentazione del Piano comporta la posticipazione della data prevista per la presentazione dei disegni di legge da predisporre dal Ministro in attuazione del Piano. Dalla legge 1073 tale limite era fissato entro il 30 giugno 1964. Col presente disegno di legge si impegna il Governo a presentare i disegni di legge di attuazione del Piano nel periodo 30 giugno-31 dicembre 1964, consentendo uno scaglionamento nel tempo pienamente giustificato dalla varietà e vastità della materia, la cui elaborazione trarrà indubbio vantaggio dalla conoscenza delle previsioni della programmazione generale e delle disponibilità su cui il settore dell'istruzione potrà contare negli anni previsti dal Piano.

Per queste ragioni il relatore invita i colleghi a confortare con la loro approvazione il presente disegno di legge.

DONATI, relatore

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Le linee direttive di un piano di sviluppo pluriennale della scuola, di cui al terzo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, saranno presentate al Parlamento dal Ministro della pubblica istruzione entro il 30 giugno 1964.

I relativi disegni di legge saranno presentati in parte entro il 30 giugno 1964 e in parte entro il 31 dicembre 1964.